



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot. n. 2542 del 10 febbraio 2016

Autorizzazione all'organismo denominato "Kiwa Cermet Italia SpA" ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Brisighella" riferita all'olio extra vergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Brisighella" riferita all'olio extra vergine di oliva;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale l'organismo "Kiwa Cermet Italia SpA" con sede in Cadriano di Granarolo (BO), Via Cadriano n. 23, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Brisighella";

Visto il decreto 15 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2009 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione di cui sopra;

Vista la nota del 5 gennaio 2016, pervenuta il 12 gennaio 2016, con la quale il "Consorzio di Tutela olio DOP Brisighella" ha comunicato la conferma di "Kiwa Cermet Italia SpA" quale organismo di controllo della denominazione di origine protetta "Brisighella", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Considerato che il piano dei controlli, redatto da “Kiwa Cermet Italia SpA” è stato approvato dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

D E C R E T A:

Articolo 1

L'organismo denominato “Kiwa Cermet Italia SpA”, con sede in Cadriano di Granarolo (BO), Via Cadriano n. 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Brisighella”, registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Kiwa Cermet Italia SpA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. "Kiwa Cermet Italia SpA" non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Kiwa Cermet Italia SpA" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente la documentazione di sistema, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali, il piano di controllo e il sistema tariffario per la denominazione protetta "Brisighella", nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Articolo 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità triennale e decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Kiwa Cermet Italia SpA" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Kiwa Cermet Italia SpA" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Kiwa Cermet Italia SpA" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. "Kiwa Cermet Italia SpA" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

conformità all'utilizzo della denominazione “Brisighella”, delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. “Kiwa Cermet Italia SpA” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione “Brisighella” a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

“Kiwa Cermet Italia SpA” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

“Kiwa Cermet Italia SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

f.to Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)